Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 11 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *21 ottobre 1974, n.* **789.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto il seguente:

Contabilità nazionale.

L'art. 98, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di tisiologia, muta la denominazione in quella di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

L'art. 102, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli istituti di « Patologia speciale medica » e di « Clinica medica » mutano rispettivamente la denominazione in quella di:

Istituto di 1ª clinica medica;
Istituto di medicina clinica.

L'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1974, n. 198 (cfr. *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1974, n. 138) è rettificato nel senso che, nel corso di laurea in farmacia, l'insegnamento di « Clinica tossicologica e industriale » deve essere corretto in « Chimica tossicologica e industriale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **790**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 157, 158, 159, 160, 161, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 157. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

Art. 158. — La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di 12 per ciascun anno di corso per radiologia (6) radiologia diagnostica (6) per un totale di 42 nei sette anni di corso (4 anni radiologia e 3 anni radiologia diagnostica).

Art. 159. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazioni di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);

Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);

Radioterapia e terapia fisica (II);

Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);

Medicina nucleare (II).

Art. 160. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Art. 161. — Per essere ammesso agli esami di diploma in radiologia ed in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

L'art. 162, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stabilito in cinque per ogni anno di corso (totale 15 iscritti).

Dopo l'art. 167, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 168. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Il numero degli iscritti è di 2 per ogni anno di corso per un totale complessivo di 8.

Art. 169. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria è di 4 anni. L'ammissione alla scuola verrà fatta per titoli ed esami.

Art. 170. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia del S.N.;
Fisiologia del S.N.;
Biochimica del S.N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia;

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica;
Psicofarmacologia;
Psichatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 171. — Per conseguire il diploma di specializzazione è previsto l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto, per il 2° anno a non meno di 4 mesi per i medici che prestino servizio regolare in altro reparto neurologico. Per il 1°, 3° e 4° anno l'internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per i medici che prestino servizio regolare in un altro reparto psichiatrico e, a non meno di mesi 6 per coloro che prestino servizio in reparto neurologico.

Gli esami sono obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Art. 172. — Una abbreviazione di corso di anni 2 può essere concessa agli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali, neurologia, psicologia e neuropsichiatria infantile, neurochirurgia. Di anni 1 per gli specialisti in altre materie affini.

Le abbreviazioni di cui sopra sono concesse solo superando un esame di ammissione e a giudizio del consiglio della scuola.

Art. 173. — Tassa di immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000; tassa di iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; soprattassa esami (ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso) L. 14.000; tassa di diploma (ultimo anno di corso) L. 20.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **791.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 257 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia.

Dopo l'art. 289, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 290. — La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia dell'Università di Firenze. La durata del corso è fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, è fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno).

Art. 291. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Nozioni di fisica acustica;
Anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
Fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
Nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

Tecniche audiometriche;
Nozioni di neurologia;
Nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

Patologia dell'udito;
Terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;
La sordità sotto il profilo sociale;
La rieducazione dell'ipoacusico.

Art. 292. — Per accedere al 2° ed al 3° anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali; una estiva ed una autunnale.

Art. 293. — Il direttore della scuola e dei corsi è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Firenze. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i professori ufficiali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie o tra i cultori delle materie di insegnamento.

Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **792**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 335 a 339, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 335. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 336. — La scuola conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, che viene conseguito dopo quattro anni di corso;

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica e che viene conseguito dopo tre anni di corso.

Art. 337. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiali in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad esse connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente: 1) radiobiologia applicata; 2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica; 3) istopatologia speciale dei tumori; 4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia; 5) tecnica e metodica radioterapica; 6) dosimetria; 7) clinica radioterapica; 8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica; 9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia; 10) dimostrazioni di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente: 1) elementi di medicina nucleare; 2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare; 3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna; 4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna; 5) radioterapia metabolica; 6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno*: (comune alla scuola di radiologia diagnostica):

Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);
Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);
Radioterapia e terapia fisica (II).
Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III).
Medicina nucleare (II).

Art. 338. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione e attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (comune alla scuola di radiologia):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Art. 339. — Il numero massimo annuo di iscritti alla scuola è di sedici (16) da ripartirsi in parti uguali fra i due corsi di diploma previsti dall'art. 336.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **793**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Terapia medica sistematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1974.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento nel settore dei semi di soia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale risulta dalle modifiche apportatevi dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio del 15 luglio 1974, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 201 del 23 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda i compiti derivanti dall'applicazione della norma comunitaria relativa al settore dei semi di soia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata dalla legge 31 maggio 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1900 del Consiglio del 25 luglio 1974 che prevede misure speciali per i semi di soia.

Il Ministro Segretario di Stato proponente è incaricato di provvedere alla fissazione delle norme e modalità di esecuzione del presente decreto che, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1974

LEONE

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1975
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 34

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.A. O.M.I. - Ottico meccanica italiana di Roma ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(893)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Valentino Calzaturificio, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Mario Valentino Calzaturificio di Napoli ha in corso operazioni di ristruttura-

zione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Valentino Calzaturificio di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(889)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione, aziendale della ditta « Calzaturificio Rondine », in Signa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « Calzaturificio Rondine » di Signa (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Calzaturificio Rondine » di Signa (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(890)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società cooperativa intercomunale falegnami, in Minerbio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società cooperativa intercomunale falegnami (S.C.I.F.) con sede in Minerbio (Bologna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società cooperativa intercomunale falegnami (S.C.I.F.) con sede in Minerbio (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(891)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(892)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione Laben, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione Laben, stabilimento di Milano ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione Laben, stabilimento di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(888)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s., in Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s., in Pistoia loc. Chiazzano, con effetto dal 7 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s., in Pistoia loc. Chiazzano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(896)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Andreae Maglia Tirrena, in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Andreae Maglia Tirrena, con sede in Cosenza, con effetto dal 2 aprile 1974;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Andreae Maglia Tirrena, con sede in Cosenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(895)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;
Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973, 4 marzo 1974, 17 settembre 1974 e 18 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(898)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania, in Marina di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, con effetto dal 30 luglio 1973;
Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1974, 27 maggio 1974 e 11 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(897)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1975.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'esercizio finanziario 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 428582 in data 11 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 in data 14 gennaio 1975, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenze da fissarsi di volta in volta;

Visto l'art. 12 del decreto stesso, con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1975, nei tagli da L. 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100 milioni - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata a modello unico e constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, con filigrana in chiaro e scuro, presenta: il valore numerico relativo ad ogni taglio; la dizione « MINISTERO DEL TESORO »; la testa dell'Italia turrita, cinta di lauro, entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli; ed inoltre disegni ornamentali consistenti in tralci di acanto stilizzato ai lati e in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo.

L'estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice, composta di motivi ornamentali, per il corpo del titolo e ad una cornicetta a motivi bianco linea, riprodotta sui lati esterni, per la cedola interessi.

In tutto il modello (cioè nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi) campeggia un fondino minuto, conseguito combinando la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO DEL TESORO » con la sagoma di uno stemma. Per il corpo del titolo, l'estetica del modello si completa con: una cornice di formello in linea nera; un nastro ondulato, tinteggiato da linee sottili a larga ondulazione e avente le estremità ripiegate; la dizione « MINISTERO DEL TESORO » su detto nastro; lo stemma dello Stato; e, nella parte bassa, con una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana.

Il modello presenta anche alcuni spazi e precisamente: nella matrice, in basso, uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della tesoreria; nel corpo del titolo, due spazi circolari, anche essi a tratteggio ondulato, destinati a ricevere, quello di sinistra, l'impronta a secco dello stemma della Repubblica e quello di destra il timbro dell'ufficio emittente; nella cedola interessi, in alto a sinistra, un uguale spazio per l'impronta del bollo a secco.

I testi di ciascuna delle sei parti delle quali il modello si compone, cominciando dalla matrice, sono i seguenti:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1975 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) Scadenza... Lire (sotto, il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (sotto, il valore in lettere) - Esercizio 1975 - Durata mesi... - Pag.le dalla Tes. di... Scadenza... - Quietanza n.... - Interessi... % L.... - Valuta... - Emesso a... li... - n. (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dal basso in alto);

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1975 - Buono Ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) n. (segue il numero) - A... mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di... pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno... Il direttore generale del Tesoro Gastone Miconi - Interessi... % L... - Valuta... - Emesso a... lì... n. (segue il numero) - Il tesoriere centrale e il cassiere sezione di tesoreria - Il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dall'alto in basso);

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (sotto il valore in lettere) - Esercizio 1975 - Durata mesi... - Pag.le dalla Tes. di... - Scadenza... - Quietanza n.... - n. (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi... % L... - Valuta... - Emesso... lì... - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata in calcografia per le cornici, i fondi, i testi e la dizione, « TIMBRO DELL'UFFICIO EMITTENTE », ed in tipografia per la dizione: « ESERCIZIO 1975 », la firma del direttore generale del Tesoro e la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

L. 100.000 bleu acciaio;
L. 500.000 viola;
L. 1.000.000 bruno rosso;
L. 5.000.000 verde nero;
L. 10.000.000 grigio perla;
L. 50.000.000 bleu oltremare;
L. 100.000.000 rosso carminio;
L. 500.000.000 viola malva;
L. 1.000.000.000 verde smeraldo.

Colori per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo precedente, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 341

(1048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Nicola Monetti, nato a Trani (Bari) il 18 dicembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 28 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(736)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio n. 113, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Arezzo 21 gennaio 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Sansepolcro.

(645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 6 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	646,40	646,40	646,20	646,40	641 —	646,30	646,30	646,40	646,40	646,30
Dollaro canadese . .	647,10	647,10	647,30	647,10	642,15	647,10	647,45	647,10	647,10	647 —
Franco svizzero . .	254,35	254,35	254,40	254,35	256,60	254,30	254,30	254,35	254,35	254,30
Corona danese .	114,33	114,33	114,30	114,33	114,95	114,30	114,25	114,33	114,33	114,30
Corona norvegese .	126,78	126,78	126,80	126,78	126,95	126,95	126,80	126,78	126,78	126,75
Corona svedese . .	159,68	159,68	159,50	159,68	159,90	159,65	159,60	159,68	159,68	159,66
Fiorino olandese .	263,20	263,20	262,90	263,20	263,15	263,20	262,95	263,20	263,20	263,20
Franco belga	18,2075	18,2075	18,20	18,2075	18,32	18,20	18,21	18,2075	18,20	18,20
Franco francese . . .	147,69	147,69	147,70	147,69	148,65	147,65	147,95	147,69	147,69	147,68
Lira sterlina . . .	1529,50	1529,50	1530 —	1529,50	1524,50	1529,40	1529 —	1529,50	1529,50	1529,50
Marco germanico . . .	271,87	271,87	271,50	271,87	273,80	271,85	272 —	271,87	271,87	271,85
Scellino austriaco . . .	38,32	38,32	38,28	38,32	38,52	38,30	38,33	38,32	38,32	38,30
Escudo portoghese . .	26,298	26,298	26,30	26,298	26,35	26,28	26,28	26,298	26,29	26,30
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,46	11,445	11,40	11,42	11,445	11,445	11,44	11,44
Yen giapponese	2,18	2,18	2,17	2,18	2,145	2,18	2,1785	2,18	2,18	2,18

Media dei titoli del 6 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,075
» 5 % (Ricostruzione)	91,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,225
» 5 % (Città di Trieste)	88,050
» 5 % (Beni esteri)	87,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,250
» 5,50 % » » 1969-84	81,925
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,525
» poliennali 7 % 1978	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	646,35
Dollaro canadese	647,275
Franco svizzero	254,325
Corona danese	114,29
Corona norvegese	126,79
Corona svedese	159,64
Fiorino olandese	263,075
Franco belga	18,209
Franco francese	147,82
Lira sterlina	1529,25
Marco germanico	271,935
Scellino austriaco	38,325
Escudo portoghese	26,289
Peseta spagnola	11,445
Yen giapponese	2,179

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 757 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 12. — Capitale L. 640.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 759 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 20. — Capitale L. 3.125.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1975

(115)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Cori

Con delibera della giunta regionale del Lazio 29 ottobre 1974, n. 3950, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 21 novembre 1974, con verbale n. 152/56, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Cori (Latina).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(479)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castel Madama

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 29 ottobre 1974, n. 3945, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale del comune di Castel Madama (Roma).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terzultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(633)

REGIONE CALABRIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Marano Principato

Con decreto del presidente della regione Calabria 26 agosto 1974, n. 898, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 330, esecutiva ai sensi di legge, è approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Marano Principato (Cosenza), adottata dallo stesso comune con atto consiliare 23 gennaio 1973, n. 13.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(473)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Pietro in Lama

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 1974, n. 3913, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di S. Pietro in Lama (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(631)

Approvazione del piano di zona del comune di Surbo

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 1974, n. 3914, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Surbo (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(632)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale del consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste

Con deliberazione della giunta regionale 17 dicembre 1974, n. 4159, è stata prorogata fino al 30 aprile 1975 la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, del consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste.

(628)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 luglio 1974 dal signor Skrlj Pasquale, *nato a Buie (Pola) il 16 aprile 1908, residente* a Udine, in via S. Osvaldo n. 42/18, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Serli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Skrlj Pasquale è ridotto nella forma italiana di Serli.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Skrlj » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Erminia Vergan, nata a Maresego (Pola) l'11 novembre 1920, a seguito del matrimonio.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti dei figli Skrlj Flavio, nato a Umago (Pola) il 24 giugno 1954 e Skrlj Branco, nato a Umago (Pola) il 25 settembre 1956.

Il sindaco del comune di Udine è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 gennaio 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni.

Atteso che alla data del 30 novembre 1974, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti erano disponibili sedici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*, allegato I, al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, altresì, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1975.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1975.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1975. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono

ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, la tessera ferroviaria personale non scaduta, di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quattro e cinque dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

I concorrenti utilmente inclusi nella graduatoria definitiva saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1975) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario;

6) un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, i medesimi saranno, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il limite stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1975
Registro n. 3 Poste, foglio n. 376

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni tecniche fondamentali:

1) Statica ed equilibrio dei corpi rigidi - equilibrio elastico - resistenza dei materiali - verifiche di stabilità di struttura e di elementi particolari in muratura, legno, ferro e cemento armato (fondazioni, travi, solai, coperture, travature, reticolari, ecc.).

2) Meccanica applicata alle macchine: sistemi articolati pianimanovellismi, eccentrici e camme. Trasmissione del moto: trasmissione con elementi flessibili - ruote di frizione - ruote dentate - ruotismi ordinari ed epicicloidali. Regolazione del moto periodico: Volani e regolatori - Vibrazioni - Velocità critiche - Attrito e lubrificazione.

3) Principi fondamentali della termodinamica - Generalità sulle macchine idrauliche e termiche - Motori a combustione interna: cicli teorici e cicli reali - combustione e combustibili - calcolo della potenza e fattori che la influenzano - rendimenti - raffreddamento - lubrificanti. Organi principali ed ausiliari. Caratteristiche dei motori ad accensione per scintilla: carburazione, accensione, alimentazione per iniezione, sovralimentazione. Caratteristiche dei motori ad accensione spontanea: combustione, iniezione, regolazione. Prove sui motori a combustione interna: curve caratteristiche.

4) Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. Pile e accumulatori. Trasformatori statici: principi di funzionamento. Elementi di macchine elettriche: macchine sincrone e asincrone. Macchine a corrente continua. Conversione della corrente alternata in continua: gruppi motore-dinamo - raddrizzatori statici e rotanti. Principali metodi di misura delle grandezze elettriche fondamentali.

Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti:

1) Meccanica della locomozione: resistenze al moto, avviamento, frenatura, potenza necessaria alla trazione. Trasmissione del moto dal motore alle ruote del veicolo: requisiti ed organi caratteristici (innesti a frizione, cambi di velocità, gruppi differenziali, alberi oscillanti, cuscinetti, giunti). Telaio dell'autoveicolo: generalità, assali e sospensioni. Ruote e pneumatici.

2) Fabbricati ed impianti per l'esercizio dei trasporti automobilistici (autostazioni, autorimesse, autofficine, ecc.): cenni costruttivi e criteri di funzionalità.

3) Utilizzazione delle strade urbane, extraurbane, autostrade.

4) Elementi sugli impianti di sollevamento e di trasporto: gru, elevatori, carrelli con motore elettrico o termico.

5) Applicazione dei motori veloci nell'autotrazione terrestre, navale ed aerea: criteri generali e di confronto.

6) Analisi dei costi per la gestione di autotrasporti: costi di impianto e di esercizio, quote di ammortamento e di manutenzione.

Materie giuridico-amministrative:

a) Norme sulla circolazione stradale.

b) Elementi di contabilità di Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . (cognome e nome) nato il . . . . nel comune di . . . . (provincia di . . . .) domiciliato in via/piazza . . . . n. . . c.a.p. . . . comune . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*, allegato 1, al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » n. . . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata dalla prefettura di . . . in data . . . .

. . . . data . . . .

Firma . . . . . . (2)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(600)

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che alla data del 30 novembre 1974, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni erano disponibili 13 posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C, allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1975.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1975.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1975. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, la tessera ferroviaria personale non scaduta, di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voti saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1975) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1975
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 375

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Fisica applicata*:

Meccanica razionale - Termometria e calorimetria - Termodinamica - Acustica applicata - Ottica - Tecnica dell'illuminazione.

2) *Scienza delle costruzioni*:

Elasticità e resistenza dei materiali, casi semplici e composti di equilibrio elastico - Sollecitazioni semplici e composte nelle travi rettilinee, telai piani - Metodi generali di risoluzione dei sistemi iperstatici - Strutture in legno, ferro, cemento armato - Meccanica del terreno e fondazioni.

3) *Costruzioni civili e industriali*:

Criteri di progettazione e collaudazione - Caratteri degli edifici civili e industriali, ambientazione degli edifici, strumenti urbanistici - Piani regolatori - Piani di fabbricazione, regolamenti edilizi - Legislazione urbanistica ed edilizia.

4) Impianti tecnologici: condizionamento d'aria dei locali (riscaldamento, refrigerazione, purificazione e umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); cenni sugli impianti di condizionamento e trasporto.

5) Materie giuridico-amministrative:

a) Elementi di contabilità di Stato.

b) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti dallo Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - *Sezione* I - Viale America - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il . . . nel comune di . . . . (provincia di . . . .) domiciliato in via (piazza) . . . . . n. . . c.a.p. . . comune . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . in data . . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . data . . . .

Firma . . . . . . (2)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(601)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cuneo n. 316 in data 24 marzo 1971, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1970;

Visti i propri decreti n. 644/74 e n. 2760/74, rispettivamente in data 22 marzo 1974 e 7 agosto 1974, relativi alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1970:

1.	Demagistris Francesco	punti 82,813
2.	Robaldo Antonio	» 78,106
3.	Morra Giovanni	» 75,515
4.	Mainardi Aldo	» 72,278
5.	Garino Alberto	» 72,192
6.	Perosino Giuseppe	» 70,920
7.	Quaglia Francesco	» 70,150
8.	Meineri Lorenzo	» 69,730
9.	Laudani Nicolò	» 68,564
10.	Viassone Giovanni	» 68,115
11.	Olivero Fernando	» 68,033
12.	Occelli Giovanni	» 65,832
13.	Olmo Giovanni	» 64,564
14.	Roggia Giovanni	» 62,700
15.	Gonella Giancarlo	» 61,964
16.	Almonte Michele	» 57,450
17.	Revelli Luigi	» 57,049
18.	Vinai Mario	» 54,865
19.	Barale Gilberto	» 53,000
20.	Giraudo Giovanni	» 52,000
21.	Prever Bruno	» 51,650
22.	Marchiò Massimo	» 51,500
23.	Mondino Giovanni	» 51,000
24.	Richard Gualtiero	» 50,626
25.	Gastaldi Riccardo	» 50,500
26.	Becchi Riccardo	» 50,000
27.	Gallo Michele	» 48,300
28.	Zucco Alberto	» 43,500
29.	Giacosa Pietro	» 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 9 gennaio 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: RONCAROLO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 45/75 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per nove posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1970;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1970, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Demagistris Francesco: condotta consorziale di Bra, Pocapaglia;

2) Robaldo Antonio: condotta consorziale di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Pianfei;

3) Morra Giovanni: condotta comunale di Narzole;

4) Mainardi Aldo: condotta consorziale di Racconigi, Cavallerleone;

5) Garino Alberto: condotta consorziale di Dronero, Roccabruna, Villar S. Costanzo, S. Damiano Macra, Cartignano, Montemale;

6) Perosino Giuseppe: condotta consorziale di Monforte d'Alba, Castiglione Falletto, Monchiero, Roddino;

7) Quaglia Francesco: condotta consorziale di Garessio, Priola;

8) Meineri Lorenzo: condotta consorziale di Mango, Camo;

9) Laudani Nicolò: condotta consorziale di Ormea, Briga Alta, Alto, Caprauna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi veterinari interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 9 gennaio 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(532)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE ff.

Visto il proprio decreto 8 marzo 1974, n. 371, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Foggia;

Letto il verbale della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Sica Ermanno . . . . punti 176,40
2. Curatolo Nicola . . . . » 151,25

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 3 dicembre 1974

Il medico provinciale ff.: APPIO

IL MEDICO PROVINCIALE ff.

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1974, n. 443, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Foggia;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ermanno Sica è nominato per un biennio, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Foggia.

Al predetto sanitario è assegnato il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per assumere servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 3 dicembre 1974

Il medico provinciale ff.: APPIO

(743)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1974, n. 32.

Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, sulla concessione di un assegno pensionabile al personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

« I servizi di ruolo e non di ruolo, prestati nella Valle di Aosta alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, quando le relative funzioni siano state assunte dalla Regione, sono equiparati ad ogni effetto ai servizi prestati alle dirette dipendenze della Regione ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 15.000.000, graverà sul cap. 581 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 15.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 581. — Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie . . . . L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 agosto 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1974, n. 33.

Modificazioni alle tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi degli istituti scolastici della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1973 le tabelle numeri 1 e 2, allegate alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 21, sono abrogate e sostituite dalle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 1.000.000, graverà sul cap. 581 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata nel cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 1.000 000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 581. — Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie . . . . L. 1 000 000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 agosto 1974

DUJANY

ALLEGATO *A*

TABELLE DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.

Tabella n. 1

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale di segreteria

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	N. anni
Segretari	3.800.000	dopo 20 anni
	3.330.000	dopo 16 anni
	2.830.000	dopo 12 anni
	2.450.000	dopo 8 anni
	2.120.000	dopo 4 anni
	1.830.000	iniziale

Tabella n. 2

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	N. anni
Coadiutori	2.790.000	dopo 20 anni
	2.420.000	dopo 16 anni
	2.050.000	dopo 12 anni
	1.770.000	dopo 8 anni
	1.530.000	dopo 4 anni
	1.300.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1974, n. 34.

Realizzazione di infrastrutture turistico-sportive, in applicazione della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14: aumento della spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua prevista dagli articoli 6 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, 1 della legge regionale 25 luglio 1972, n. 18, ed 1 della legge regionale 14 dicembre 1972, n. 47, per la concessione di contributi e sussidi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, è aumentata da L. 300.000.000 a L. 400.000.000 per gli anni 1974 e 1975.

La maggiore spesa graverà sul cap. 855 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo della somma occorrente dal cap. 271 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1975.

Art. 2.

La spesa annua prevista dagli articoli 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, e 2 della legge regionale 25 luglio 1972, n. 18, per la costruzione di impianti ricreativo-sportivi di particolare interesse regionale, è aumentata da L. 250.000.000 a lire 500.000 000 per gli anni 1974 e 1975.

La maggiore spesa graverà sul cap. 844 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo della somma occorrente dal cap. 271 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1975.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 844. — Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive . . . . L. 250.000.000

Cap. 855. — Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive . . . . » 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 agosto 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 35.

Interventi a favore dello sport.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, considerando la pratica delle stesse un fondamentale servizio sociale e un elemento di formazione psico-fisica.

Attribuisce pertanto primaria importanza all'attività degli enti di promozione sportiva e delle società e federazioni sportive operanti nella Regione.

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge vengono concessi contributi agli enti di promozione sportiva, alle società sportive regolarmente costituite, alle relative federazioni aventi sede nella Regione e alle associazioni di sport locali popolari.

Art. 2.

Le società sportive si intendono regolarmente costituite quando siano affiliate alle corrispondenti federazioni nazionali o ad un ente di promozione sportiva, ovvero, qualora non esista una federazione nazionale, quando facciano parte di una associazione sportiva locale riconosciuta ufficialmente dalla Regione.

Il riconoscimento di associazione sportiva regionale è attribuito dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo.

Ai fini della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede al riconoscimento degli enti di promozione svolgenti attività nella Regione.

Le società e le associazioni sportive regolarmente costituite in base alle disposizioni del presente articolo sono iscritte in apposito albo tenuto dall'assessorato del turismo, unitamente alle federazioni ufficialmente rappresentate in Valle d'Aosta e agli enti di promozione come sopra riconosciuti.

Art. 3.

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della giunta regionale.

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla giunta sulla base di appositi criteri di concessione da approvarsi, anno per anno, in via preliminare, dal consiglio regionale sulla base dei pareri previsti al primo comma dell'art. 7 e al primo comma dell'art. 8 della presente legge.

I criteri anzidetti tengono conto dell'effettiva attività sportiva e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti, nonchè del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.

Sono riconosciuti come spesa di funzionamento anche gli oneri relativi all'aggiornamento tecnico dei dirigenti degli organismi sopraelencati.

Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva i criteri contributivi debbono tenere conto altresì dell'azione promozionale ed educativa da essi svolta nel settore dello sport.

In sede di definizione dei criteri deve essere perseguito il fine primario di garantire l'esercizio dilettantistico dello sport.

I contributi straordinari sono concessi unicamente per la organizzazione di manifestazioni particolari, al di fuori della normale attività agonistica, e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.

Non possono essere concessi contributi al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati potrà dar causa ad una azione di recupero ovvero alla sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi ordinari di cui all'articolo precedente gli enti e gli organismi sportivi debbono presentare annualmente una relazione finanziaria consuntiva e previsionale nonchè una relazione illustrativa della loro attività sportiva. Quando si tratti di società, le anzidette relazioni debbono essere confermate ed approvate dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva.

Per la concessione dei contributi straordinari devono essere presentati una richiesta illustrante dettagliatamente la manifestazione progettata e un analitico preventivo delle relative entrate e uscite finanziarie.

Art. 5.

I contributi ordinari di cui all'art. 3 possono di norma essere concessi alle società solo dopo che queste abbiano svolto almeno un'annata di regolare attività.

In via eccezionale, le società di nuova costituzione possono ottenere il contributo relativo al primo anno di funzionamento anche in corso di attività, previo parere favorevole dell'assemblea generale sportiva.

Per gli anni susseguenti i contributi si riferiranno alla stagione sportiva in corso di svolgimento e potranno essere concessi anche ratealmente, in relazione all'esigenza di garantire il corretto e totale impiego delle somme erogate.

Art. 6.

Sono istituite presso l'assessorato regionale del turismo:
l'assemblea generale sportiva;
la consulta per la promozione sportiva.

Art. 7.

L'assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport. Essa deve essere sentita dalla giunta regionale almeno una volta all'anno in occasione della proposta di determinazione dei criteri per la concessione dei contributi ordinari e dell'esame dei rendiconti finanziari e sportivi delle società e federazioni sportive.

L'assemblea generale sportiva è presieduta dall'assessore regionale al turismo e viene nominata con suo decreto.

Fanno parte dell'assemblea generale sportiva:

a) i rappresentanti delle federazioni nazionali e associazioni regionali riconosciute ai sensi dell'art. 2 della presente legge, designati dai rispettivi organismi a livello regionale;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) cinque consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal consiglio regionale;

d) il sindaco di Aosta o un assessore dallo stesso delegato;

e) il delegato regionale del C.O.N.I.;

f) i presidenti delle comunità montane o loro delegati permanenti;

g) un medico sportivo designato dalla federazione medici sportivi;

h) il direttore dell'ufficio regionale per il turismo o un suo delegato;

i) l'assessore regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato del turismo nominato dall'assessore.

L'assemblea generale sportiva presenta all'assessore al turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione scritta sulla situazione dello sport in Valle d'Aosta. L'assessore legge e illustra detta relazione al consiglio regionale entro il successivo mese di ottobre. Detta relazione dovrà contenere i criteri di assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge e il piano di sovvenzioni ordinarie e straordinarie delle singole attività, i quali formeranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio regionale. Limitatamente agli interventi straordinari non previsti dal piano annuale rimangono ferme le competenze della giunta e del consiglio.

Art. 8.

La consulta per la promozione sportiva ha il compito di favorire lo sviluppo della pratica sportiva a livello di massa in Valle d'Aosta, promuovendo e organizzando le iniziative più opportune, avvalendosi in via prioritaria, a tale fine, degli enti di promozione sportiva. Propone il programma annuale degli interventi e delle attività nonchè i criteri di ripartizione dei contributi ordinari agli enti di promozione sportiva, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Per ogni iniziativa di carattere straordinario non prevista nel programma annuale deve essere sentito il parere della consulta per la promozione sportiva.

La consulta per la promozione sportiva è presieduta dall'assessore regionale al turismo e viene nominata con suo decreto.

Fanno parte della consulta per la promozione sportiva:

a) l'assessore allo sport del comune di Aosta;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) i rappresentanti delle associazioni democratiche del tempo libero, indicati dai rispettivi comitati regionali;

d) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.A.V.T.;

e) il delegato regionale del C.O.N.I.;

f) l'assessore regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato;

g) i presidenti delle comunità montane o i loro delegati permanenti;

h) un medico sportivo designato dalla federazione medici sportivi;

i) cinque consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal consiglio regionale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato al turismo nominato dall'assessore.

La consulta presenterà al consiglio regionale una relazione scritta entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9.

Il parere dell'assemblea generale sportiva e della consulta per la promozione sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'assessore al turismo, la giunta regionale o la commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.

L'assemblea e la consulta sono convocate dall'assessore ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

L'assemblea e la consulta sono convocate mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Perchè le deliberazioni dell'assemblea e della consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

E' facoltà dell'assemblea e della consulta disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento adottando appositi regolamenti da approvarsi dal consiglio regionale.

I componenti dell'assemblea e della consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; essi, comunque, cessano dalla carica al termine della legislatura regionale.

Art. 10.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno della stampa a diffusione regionale, avente carattere esclusivamente sportivo, il cui compito sia quello di garantire una informazione obiettiva e completa sulla materia e di costituire altresì uno strumento di dibattito sulle attività sportive e degli enti di promozione operanti nella Regione.

Con successivo provvedimento consiliare saranno stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

Il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurato con la disponibilità di cui al cap. 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, salvo le modificazioni di cui all'art. 12, e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 12.

La denominazione del cap. 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 viene mutata in « Interventi per attività sportive »: la relativa previsione di spesa è ridotta a L. 145.000.000 e, limitatamente all'anno in corso, comprende tutte le spese impegnate sullo stesso capitolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza con la detta riduzione di spesa, sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 818. — Interventi promozionali delle attività fisico sportive . . . . L. 30.000.000

Cap. 819. — Interventi a favore dell'informazione sportiva . . . . » 5 000 000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 agosto 1974

DUJANY

(493)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750390)